

STATUTO ASSOCIAZIONE

“QUADRIVERDI – Associazione di Promozione Sociale”

L'Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in n. 14 punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Costituzione, sede e durata

È costituita, con sede in Grammichele, via Nico Failla n. 3, l'Associazione denominata “Quadriverdi – Associazione di Promozione Sociale”, Ente del terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizzerà quale acronimo “Quadriverdi – APS”.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ARTICOLO 3 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- servizio socio-educativo in ambito scolastico (ASACOM, Assistente igienico-personale);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- ideazione, sviluppo e implementazione di Interventi Assistiti da Animali secondo le linee guida ministeriali;
- Elaborare e realizzare progetti di Pet-Therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi e/o psicologici, psicoterapeutici riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili;
- implementazione di interventi clinici evidence based che prevedano dove possibile la presenza del cane usando protocolli di Terapia Assistita dal Cane a favore di Utenti svantaggiati in termini fisici, psichici e/o sociali (ivi compresi quelli finalizzati alla riabilitazione e reinserimento sociale) o chiunque ne faccia richiesta possedendo i requisiti per beneficiare di tale intervento secondo criteri clinici standardizzati;

- ideazione, sviluppo e implementazione di progetti di ricerca qualitativa e quantitativa in ambito accademico, clinico ed educativo ai fini di raccogliere dati che corroborino la validità scientifica dei modelli proposti;
- organizzazione di seminari, conferenze e corsi di formazione sul modello clinico integrato (psicoterapia e presenza del cane) e di Pet Therapy;
- formazione di Pet Partners attraverso corsi di formazione nell'ambito della Pet Therapy con l'ausilio di percorsi di istruzione e addestramento del cane secondo protocolli non coercitivi;
- ideazione, sviluppo e implementazione di interventi di Terapia Assistita dal Cane e Attività Assistite dal Cane a favore di soggetti che non entrano in relazione con l'animale in quanto timorosi o fobici per ragioni culturali, psicologiche o a seguito di eventi avversi di natura stressogena o traumatica esperiti col cane;
- promuovere e sostenere la collaborazione scientifica di ricerca e consulenza, anche mediante convenzioni e contratti, con istituzioni e soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente in materia nonché dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;

In particolare, l'Associazione si prefigge di

1. essere lo strumento attraverso il quale realizzare la crescita e la maturazione umana di ogni persona, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e con disabilità, ai bambini con disabilità, ai minori con disagio socio-culturale e a soggetti appartenenti all'età senile.
2. promuovere la salute fisica e psichica delle persone attraverso l'organizzazione di attività psicomotorie o educative, all'aperto o in ambienti chiusi allestiti in modo idoneo, anche con l'utilizzo di animali per la mediazione relazionale, quali l'asino o il cane;
3. promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente e dell'animale;
4. sostenere la pratica della Pet Therapy come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap, anziani.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà:

1. organizzare corsi ed attività educative e ricreative rivolte a scuole, centri diurni, organizzazioni varie, famiglie e singoli individui favorendo l'introduzione e la diffusione di strategie di intervento educativo di dimostrata efficacia di stampo cognitivo comportamentale;
2. sostenere soggetti persone fisiche – anche attraverso le loro famiglie – interessate da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare valorizzandone le potenzialità abilitative attraverso la creazione di gruppo di solidarietà all'interno dei quali trovare informazione e formazione;
3. sostenere la persona con disabilità e con disagio attraverso la progettazione e l'attuazione di iniziative atte a garantire l'apprendimento di tutte quelle autonomie necessarie per una vita sociale il più indipendente possibile;
4. favorire l'aggregazione e le relazioni positive tra le persone, organizzando incontri associativi di natura culturale, artistica, ludica e sportiva;
5. strutturazione di percorsi educativi rivolti a gruppi classe, che hanno problematiche interne di relazione, quali ad esempio il bullismo, finalizzati al raggiungimento di una vera inclusione di ogni suo membro;
6. diffondere le finalità dell'Associazione e le proprie modalità operative tramite la realizzazione di eventi o attività quali, mostre, fiere, feste o pubblicazioni;
7. diffondere una generalizzata preparazione sulla disabilità ad ogni livello della società attraverso corsi di formazione per operatori e volontari i cui destinatari saranno soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare;

9. creare un punto di incontro, di studio, di formazione e di confronto fra coloro che lavorano con animali per finalità di terapia e attività assistita con laboratori di IAA (Interventi Assistiti dagli Animali) rivolti a diversamente abili, anziani, bambini, famiglie attraverso attività ludiche, ricreative, co-terapeutiche ed escursionistiche con animali;

9. organizzare convegni, conferenze, seminari e incontri su tematiche di carattere cinofilo, con particolare riferimento alla materia degli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy) ed in ottica zooantropologica e sociale;

10. organizzare, partecipare e gestire corsi e moduli formativi, per la conoscenza e l'approfondimento di materie cinofile di carattere zooantropologico, anche ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale di soci e di terzi;

11. organizzare e gestire corsi di formazione delle figure professionali e degli operatori che concorrono alla progettazione ed alla realizzazione degli Interventi Assistiti con gli Animali;

12. predisporre e realizzare progetti e programmi diretti all'esercizio degli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy) in favore di persone affette da disabilità ed handicap psico-fisico, anziani, indigenti, minori in stato di devianza, soggetti sottoposti a dipendenze patologiche, altresì con l'ausilio di personale di competenza a carattere fisioterapico, psicologico, psichiatrico e di assistenza sociale;

13. predisporre ed aderire ad accordi, protocolli e convenzioni con istituti scolastici pubblici e privati, in funzione della prevenzione e dell'intervento sul disagio giovanile e sulle problematiche a ciò maggiormente correlate;

14. stipulare rapporti convenzionati e di accreditamento con enti ed istituzioni, pubbliche e private, anche di carattere sociale e sanitario, attraverso Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy);

15. collaborare con altre Associazioni, istituti ed organismi non profit, operanti nei settori dell'utilità e della solidarietà sociale;

16. collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati;

17. svolgere ogni tipo di attività sportiva, ludico-ricreativa, co-terapeutica, educativa utile al raggiungimento delle finalità associative;

18. svolgere ogni tipo di attività culturale e di animazione del tempo libero utile al raggiungimento delle finalità associative.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, in conformità alle norme in vigore.

Al fine di svolgere la propria attività l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite degli associati.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi statuari.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del decreto legislativo 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Sicilia.

Per il migliore raggiungimento dei suddetti fini l'Associazione potrà possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti e altri beni sia mobili che immobili, chiudere accordi e/o contratti con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Viene fatto divieto di svolgere attività diverse da quanto indicato dalla lettera a) primo comma, art. 10 del decreto legislativo 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4 - Ammissione

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e le finalità ed accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

Ci sono tre categorie di associati:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti in favore dell'Associazione.

Diritti e Doveri degli Associati.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Collegio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio

ARTICOLO 5 - Attività di volontariato

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Sono vietati i rimborsi spesa forfettari.

ARTICOLO 6 - Perdita della qualità di associato.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ARTICOLO 7 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 117/2017.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.

Gli organi dell'Associazione hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 9 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione, iscritti nel libro degli associati ed in regolare con il versamento della quota sociale, ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona nominata a presiedere dai convenuti all'Assemblea stessa.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati (compreso se stesso).

9.1 Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari (tale comunicazione può avvenire, anche, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione), inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal Presidente e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9.2 Compiti

L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nominare revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, anche da tenersi nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega, le deliberazioni sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o quanto l'Assemblea lo ritenga opportuno).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 12 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che governa l'associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quanto è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti e dura in carica per tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente mandati all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti l'organo di amministrazione.

ARTICOLO 13 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo il merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 14 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 15 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 16 - Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione e ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17 Patrimonio.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 18 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento svolgono la stessa attività o hanno oggetto analogo o affine.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate per l'esclusivo perseguimento delle attività previste e connesse.

ARTICOLO 19 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico del terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ARTICOLO 20 - Bilancio Sociale

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 21 - Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati ed il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 22 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117 /2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ARTICOLO 23 – Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione

ARTICOLO 24 – Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 25 -Assicurazione dell'Associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 de D.lgs. 117/2017.